

VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI: OK ALL'INSTALLAZIONE IN EDILIZIA LIBERA

L'emendamento approvato introduce nel testo del Decreto Aiuti bis l'articolo 33-quater che modifica il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001). Vediamo nel dettaglio cosa prevede l'articolo

Di **Redazione Tecnica** - 14 settembre 2022© RIPRODUZIONE RISERVATA



*Aggiornamento del 15 settembre 2022_*Edilizia libera o no? Permessi o no? **L'installazione di vetrate panoramiche amovibili** è da sempre oggetto di dibattito. Una questione che dovrebbe (probabilmente) risolversi dopo l'approvazione di un emendamento al [disegno di legge del Decreto Aiuti Bis](#) così come segnalato giorni fa dall'associazione **ANFIT** – Associazione Nazionale Per La Tutela Della Finestra Made In Italy.

L'emendamento approvato introduce nel testo del Decreto Aiuti bis l'*articolo 33-quater* che modifica il **Testo Unico dell'Edilizia** (DPR 380/2001). Vediamo nel dettaglio cosa prevede l'articolo.

Installazione vetrate amovibili trasparenti nella categoria edilizia libera

La proposta di emendamento (33.0.6) interessa le vetrate trasparenti amovibili e **suggerisce l'inserimento delle stesse nella categoria dell'edilizia libera** al fine migliorare le prestazioni energetiche e acustiche garantendo una naturale micro-areazione degli interni domestici.

L'*articolo 33-quater* (Norme di **semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili**) recita: *all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

*"b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, **purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi** con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche" ».*

Edilizia libera ma attenzione alle condizioni

Ricordiamo che con il *d.m. 2 marzo 2018* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato un **Glossario**, che dà nome agli interventi, che fanno parte delle categorie di edilizia libera elencate nell'*art. 6 TUE*.

L'elenco esemplificativo identifica 58 tipologie di interventi, raggruppati per macro categorie, che corrispondono alle diverse lettere del *comma 1 dell'art. 6 TUE*.

L'approvazione dell'emendamento, e quindi l'inserimento degli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti nella categoria edilizia libera, tuttavia non rappresenta un via libera assoluto in quanto resta necessario il rispetto di condizioni al fine di **evitare la creazione di nuovi volumi o cambi di destinazione d'uso**.